

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Premessa

Si è utilizzata la documentazione relativa al para. 1.2 prudenzialmente ma, per le ragioni chiarite nel parere allegato, si ritiene a termini anche del documento di Pianificazione e Gestione in materia di Trasparenza e Prevenzione della corruzione (2018 – 2020) che la società debba annoverarsi tra i soggetti di cui all' art. 2 bis comma 3 Dlgs 33/2013 s.m.i.

Si ritiene inoltre che visto il tenore dell' art.44 Dlgs 33/2013 art.14 Dlgs 50 /2019 non competa alle società la previsione di un organo dedicato alla attestazione né un obbligo, considerato altresì che l'art.11 nono comma Dlgs 175/2016 vieta l'introduzione di nuovi organi nelle società.

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata il giorno_23/04/2018.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Come previsto dalla deliberazione n.141/2018, l'attività di attestazione è effettuata dal RPCT.

La verifica è pertanto stata svolta mediante verifica della attività svolta dal RPCT per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, e mediante verifica del Sito Istituzionale, alla luce della pianificazione sin qui eseguita dalla società.

Eventuale documentazione da allegare

All. 1 Parere legale

Torino, 25 aprile 2018

Spettabile

5T srl

c.a. Egr. Sig. RPCT

5T srl- delibera n. 141/2018 ANAC

Spett.le Società,

con la determinazione n. 1134 in data 8 novembre 2018 e a verifica dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione ivi previsti, l'ANAC ha da ultimo individuato specifiche categorie di dati la cui pubblicazione al 31 marzo 2018 deve essere oggetto di attestazione dagli OIV ex art. 44 d.lgs. 33/2013 ove presenti e altrimenti dagli organismi con funzioni analoghe presenti nelle società.

Si ritiene che l'iniziativa dell'ANAC a termini di stretto diritto non trovi un riscontro nella normativa, in quanto l'art. 2-bis d.lgs. 33/2013 ha stabilito che le norme in materia di PA si applicano "in quanto compatibili" alle società.

Ad avviso di chi scrive, infatti, l'impostazione assunta dall'ANAC che, nella sostanza, deprime il criterio interpretativo della compatibilità perde di vista uno degli spunti più interessanti della riforma, ovvero sanare l'eccesso di delega del d.lgs. 33/2013 e conseguente al fatto che il d.lgs. 33/2013 era stato emesso ai sensi dei commi 35 e 36 dell'art. 1 l. 190/2012, e, dunque, come mero atto di riordino degli obblighi di pubblicazione della PA, alla stregua di quanto emergente anche dai lavori preparatori.

Ora, l'art. 44 d.lgs. 33/2013 fa riferimento ad una norma tipicamente applicabile alla sola Pubblica Amministrazione e che recita:

"1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati".

La norma, infatti, si ricollega all'art. 10 6° co. d.lgs. 33/2013 che allude al Piano e alla Relazione sulla performance di cui all'art. 10 1° co. lett. a) e b) d.lgs. 150 del 2009

emanato in attuazione della l. 4 marzo 2009 n. 15, cui si ricollegano appunto gli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 dello stesso decreto.

L'art. 44, infatti, rimane a riflettere la primigenia impostazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione che prevedeva un attivo utilizzo dell'impalcatura del d.lgs. 150/2009 ossia la normativa in materia di performance e valutazione della performance della PA per l'applicazione e valutazione dell'attività di prevenzione della corruzione, vista come parte appunto della "performance". Si ricorda che non a caso, in allora, il Governo decise di avvalersi della CIVIT per la prima attuazione della l. 190/2012.

Ciò premesso, si chiarisce il giudizio prima espresso e lo si esplicita in quanto

- l'art. 14 d.lgs. 33/2013 non prevede alcuna tipologia di attestazione a carico degli OIV come quella prevista dalla delibera n. 141/2018;
- l'art. 2-bis d.lgs. 33/2013 in ragione del criterio di compatibilità ivi previsto non consente l'estensione alle società di un obbligo di attestazione, senza tenere in alcun conto che il d.lgs. 150/2009 è norma speciale per il pubblico impiego;
- l'art. 11 9° co. d.lgs. 175/2016 vieta l'introduzione di nuovi organi nella società e l'OIV è un organo, come dimostra l'art. 14 d.lgs. 150 d.lgs. 150/2009.

Non solo.

Nel momento in cui all'interno della deliberazione n. 141/2018 si prevede che l'attestazione possa essere compiuta da altri soggetti, non si tiene in conto che nelle società, i singoli ruoli ed organi corrispondono a funzioni ben precise e ad equilibri ben precisi, delineati dal diritto societario o dal d.lgs. 231/2001 e che si riflettono nei relativi contratti e mandati.

Quanto all'attestazione da parte del RPCT, a fronte della fragilità dell'impalcatura sottostante all'imposizione non si comprende davvero il valore aggiunto di una attestazione relativa, in definitiva, anche al proprio operato.

Non si può pertanto che prendere atto di un indirizzo che desta perplessità.

Si rimane a disposizione per ogni considerazione.

Cordiali saluti.

avv. Simona Rostagno

